

CAPITOLO III Compravendita di prodotti della silvicoltura

A) Legna da ardere, carbone vegetale

Art. 98 – Classificazione

E' considerata legna da ardere o da fuoco la legna spaccata (manovella o stanga), distinta a seconda degli spessori o diametri commerciali, correnti tra i 5 e i 20 centimetri circa e con una lunghezza normale fra metri 1 e 1,50 a seconda della provenienza.

E' considerata legna forte quella di faggio, di carpino, di quercia in genere, di frassino, di robinia, betulla, olmo, olivo ed altre essenze di caloria approssimativamente equivalente.

Per legna dolce si intende quella di pino, abete pioppo, salice, ontano, tiglio ed altre essenze di caloria approssimativamente equivalente.

Castagno e gelso vengono espressamente convenute caso per caso.

La specie dolce o forte è precisata in contratto.

Se l'essenza non è precisata è tollerata la presenza di più essenze della stessa specie.

Si intende legna stagionata quella che è stata conservata, per l'essiccazione, per almeno sei mesi dall'epoca del taglio e dello spacco e sia atta a facile combustione.

Art. 99 – Contrattazione

La legna da ardere è contrattata per merce sana e mercantile.

Essa è trattata a quintali; per le spedizioni a mezzo autotrasporti è trattata ad autotreni.

Nel caso di vendita a peso di legna in piedi, la pesatura si effettua alla stazione di arrivo dei palorci e delle teleferiche.

Se il compratore si riserva la visita, questa deve farsi nel luogo dove trovasi la legna.

La visita esclude ogni reclamo per sanità e mercantilità.

La legna bagnata o impregnata di umidità nel trasporto non può essere rifiutata; essa però viene fatturata a peso asciutto.

Il prezzo pattuito è franco destino.

Art. 100 – Spedizione e trasporto

Nelle spedizioni a mezzo autotrasporto/su gomma per il peso fa fede quello accertato all'arrivo.

Le spese delle pesature sono a carico del compratore, salvo che le pesature stesse dimostrino errato il peso dichiarato dal venditore.

Il destinatario è tenuto ad avanzare le riserve ed i reclami del caso contro il vettore nell'interesse del

venditore.

Art. 101 – Spese di rappresentanza e mediazione

Non sono stati accertati usi.

Art. 102 – Consumo diretto

Nei contratti per il consumo diretto la legna si intende stagionata; le pezzature si intendono rapportate al loro specifico impiego; il pagamento si intende da effettuare alla consegna; per i quantitativi consegnati fa fede il peso indicato dal venditore, salvo richiesta di immediato riscontro.

Art. 103 – Vendita a partite

Nelle vendite la legna è trattata a partite o a lotti, per boschi in piedi, cedui o d'alto fusto; a metro cubo per i legnami da opera e resinosi; a quintali, a piè di carro, per il legname tagliato. Nella vendita di boschi in piedi il quantitativo viene stimato a corpo e il prezzo di macchiatico è convenuto globalmente. Per accordi tra le parti può essere anche venduta a peso.

Il contratto si intende normalmente convenuto alle condizioni che regolano i contratti comunali analoghi della località, sempre osservate le prescrizioni di massima e di polizia forestale, vigenti in provincia, per i boschi ed i terreni vincolati.